



**Decisione n. 36 del 08.08.2022**

**OGGETTO:** Sig.ri (OMISSIS) per il tramite dell'avv. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202215454)

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota trasmessa via pec in data 5/07/22 ed acquisita al protocollo n. 1047 del 6/7/22, con la quale i Sig.ri (OMISSIS), per il tramite dell'avv. (OMISSIS), hanno chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito formatosi sulla propria istanza inviata al comune di (OMISSIS) in data 11/05/22, volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli esposti presentati nei loro confronti da parte del Sig. (OMISSIS) e (eventualmente) della Sig.ra (OMISSIS);

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RILEVATO** inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);

**VISTA** la nota prot. n. 1063 del 7/07/22 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il suddetto Comune a fornire le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta nel termine di 20 giorni;

**PRESO ATTO** che il Comune di (OMISSIS) non ha fornito riscontro nei termini sopra indicati;

**RILEVATO CHE** l'istanza di accesso è fondata sulle seguenti argomentazioni:

- a seguito delle due sentenze pronunciate dal Tribunale di (OMISSIS) (primo grado) e Corte d'appello di (OMISSIS) (secondo grado), i coniugi (OMISSIS) sono stati condannati all'arretramento del terrapieno e dell'intercapedine realizzati all'interno della loro proprietà, nella porzione della stessa confinante con quella degli istanti;
- i coniugi (OMISSIS), nonché la Sig.ra (OMISSIS), sono a conoscenza di una serie di esposti – denunce che i propri vicini, coniugi (OMISSIS), hanno presentato nei loro confronti al fine di “paralizzare” gli istanti e le loro aspettative legate ad attività edilizie che, di recente, sono state rimosse in economia, previa specifica richiesta e successiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS);



- la reiterata presentazione di esposti e denunce da parte dei coniugi (**OMISSIS**) ha in qualche modo condizionato, ritardandoli, i procedimenti amministrativi promossi dai coniugi (**OMISSIS**) e dalla Sig.ra (**OMISSIS**) a tutela dei loro rispettivi interessi, così di fatto “incidendo” sulle loro legittime aspettative;
- le denunce presentate, con le quali vengono rimarcate presunte lesioni di diritti da parte dei controinteressati, ne legittimano la conoscenza del contenuto e degli aspetti giuridicamente rilevanti presentati a loro carico;
- l’interesse qualificato dei richiedenti ha certamente rilievo predominante rispetto al diritto alla riservatezza del denunciante/denunciati, non risultando tutelato nel nostro ordinamento alcun “diritto all’anonimato” a vantaggio di chi rende dichiarazioni incidenti nella sfera giuridica di terzi;
- infine non va dimenticata la rilevanza che può assumere l’esposto - denuncia in termini civilistici (diritto morale) e penalistici (quali ipotesi di diffamazione aggravata o di calunnia);

**CHE** la richiesta di riesame ripercorre i medesimi concetti logico-giuridici affrontati nell’istanza di accesso;

**RICHIAMATA E VALUTATA** la più recente giurisprudenza in materia;

**RILEVATO CHE:**

- a) *“la legittimazione all’accesso ha consistenza autonoma, indifferente dallo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicchè, una volta accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso, in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili, è del tutto ultronea”*- (Consiglio di Stato, sentenza n. 1664 del 9 marzo 2022);
- b) *“nell’ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l’iniziativa di vigilanza che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato”* - ((TAR Lazio, sentenza n. 1601 del 16 maggio 2022);

**RITENUTO CHE**, per quanto sopra esplicitato, sussistono in capo all’istante tutti i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione oggetto di accesso;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

REGIONE  
ABRUZZO



Il Difensore Civico

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dai Sig.ri **(OMISSIS)**, per il tramite dell'avv. **(OMISSIS)**, volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è accolta;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Giandonato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.